



Assessorat du territoire et de l'environnement
Assessorato territorio e ambiente

Ai Sindaci dei Comuni della Regione
LORO SEDI

Alle Unités des Communes valdôtaines
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.
N/ réf. – Ns. rif.

E p.c.

Saint-Christophe,

Al Comando del Corpo forestale della Valle
d'Aosta
SEDE

prot. n. 5247/TA
del 18/06/2016

All'Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale
SEDE

Al Direttore generale dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente – ARPA
della Valle d'Aosta
Pec arpavda@cert.legalmail.it

Al Consiglio permanente degli Enti locali
Pec protocollo@pec.celva.it

OGGETTO: Disposizioni operative per la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali.

Emerge la necessità di fornire alcuni chiarimenti relativamente alla corretta gestione dei rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, nonché del loro recupero/riutilizzo.

INDICAZIONI GENERALI

Premesso che i residui che derivano da attività di demolizione e costruzione sono classificati sempre come rifiuti, la gestione degli stessi può avvenire:

1. Attraverso il conferimento in discarica per rifiuti speciali inerti. In tale caso il produttore deve:

IM/TN R:\DEL-AER\Mancuso\Disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti inerti - 7 giugno 2016.doc

.....
Département du territoire et de l'environnement -

Activités extractives et déchets

Dipartimento territorio e ambiente -

Attività estrattive e rifiuti

11020 Saint-Christophe (Ao)
34, Grand-Chemin
téléphone +39 0165 272130
télécopie +39 0165 272162

11020 Saint-Christophe (Ao)
Località Grand-Chemin, 34
telefono +39 0165 272130
telefax +39 0165 272162

u-tutamb@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 8002270074



- a. Verificare preventivamente che la discarica sia in possesso dell'autorizzazione regionale alla gestione in corso di validità, di cui all'art. 208, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b. Accompagnare i rifiuti con il formulario di identificazione (FIR) debitamente compilato in 4 esemplari;
- c. Essere iscritto alla cat. 2bis dell'albo nazionale dei gestori ambientali, qualora provveda direttamente al trasporto presso la discarica con mezzi propri;
- d. Avvalersi di un trasportatore iscritto alla cat. 4 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, qualora non provveda direttamente al trasporto presso la discarica;

2. Attraverso il conferimento presso impianto di recupero/riciclaggio dei rifiuti:

- a. Verificare preventivamente che l'impianto di recupero sia in possesso:
 - i. dell'autorizzazione regionale al recupero in corso di validità, di cui all'art. 208, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ii. dell'iscrizione al registro regionale in corso di validità, di cui all'articolo 216 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

per le specifiche tipologie di rifiuti prodotte nell'ambito del cantiere;

- b. Accompagnare i rifiuti con il formulario di identificazione (FIR) debitamente compilato in 4 esemplari;
- c. Essere iscritto alla cat. 2bis dell'albo nazionale dei gestori ambientali, qualora provveda direttamente al trasporto presso l'impianto di trattamento con mezzi propri;
- d. Avvalersi di un trasportatore iscritto alla cat. 4 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, qualora non provveda direttamente al trasporto presso l'impianto di trattamento;

3. Attraverso il trattamento in cantiere utilizzando un impianto mobile:

- a. Verificare preventivamente che l'impianto di recupero/smaltimento sia in possesso:
 - i. dell'autorizzazione regionale al recupero/smaltimento in corso di validità, di cui all'art. 208, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

per le specifiche tipologie di rifiuti prodotte nell'ambito del cantiere.

Nel caso di utilizzo di **impianto mobile** autorizzato al trattamento dei rifiuti da demolizione **destinati allo smaltimento**, fermo restando che il produttore del rifiuto è sempre l'impresa titolare del cantiere, la gestione dei rifiuti trattati deve seguire le procedure specificate al precedente punto 1. delle indicazioni generali.

GESTIONE DEL MATERIALE RICICLATO

A) DERIVANTE DA IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO

Qualora, invece, i rifiuti trattati in cantiere con **impianto mobile** sono destinati al **recupero**, fermo restando che il produttore del rifiuto è sempre l'impresa titolare del cantiere, compreso il riutilizzo all'interno del cantiere stesso, il titolare dell'impianto mobile deve assicurare al destinatario del prodotto finale trattato, classificato "*materia prima seconda*" quanto segue:

- a) caratteristiche geotecniche idonee all'utilizzo a cui tali materiali sono destinati, in conformità delle prescrizioni tecniche specificate all'Allegato 3 (Caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203);
- b) il rilascio della certificazione di conformità alle specifiche caratteristiche tecniche fissate dal citato Allegato 3 della Circolare n. 5205/2005, emesso da laboratorio autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, secondo le norme UNI EN, che prevedono le seguenti caratteristiche ambientali e di qualità dei prodotti:
 - aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: caratteristiche riportate in allegato C1;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C2;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C3;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: caratteristiche riportate in allegato C4;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.): caratteristiche riportate in allegato C5;
 - aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008 "Aggregati per calcestruzzo" per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 MPa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 "Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Requisiti";

La certificazione di conformità emessa da laboratorio autorizzato dal Ministero sopra specificato può essere sostituita dall'autodichiarazione emessa dal titolare dell'impresa che esegue le operazioni di recupero quando l'impresa è la stessa titolare del cantiere.

- c) il rilascio della certificazione emessa da laboratorio che opera in regime di qualità, dell'avvenuta esecuzione del test di cessione di cui all'allegato al DM 5 febbraio 1998.

Il materiale derivante dalle attività di recupero di rifiuti da demolizione e costruzione effettuate con impianto mobile, destinato ad essere utilizzato come MPS al di fuori del



cantiere, deve essere accompagnato durante il trasporto, oltreché dalla certificazione sopra specificata, dal documento di trasporto (DDT), redatto in conformità al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214.

La perdita della qualifica di rifiuto è subordinata all'ottenimento dello standard di qualità di cui agli allegati della precitata circolare e all'assolvimento degli obblighi documentali connessi.

Si rammenta inoltre che soltanto l'assolvimento degli obblighi sopra riportati libera il produttore delle MPS da un eventuale uso scorretto da parte dell'acquirente.

Si precisa che il DDT deve riportare che si tratta di MPS (materie prime secondarie) sottoposto al test di cessione previsto dall'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998.

B) DERIVANTE DA IMPIANTO DI RECUPERO EX ART. 208 O 216 DEL D. LGS. N. 152/2006

Il titolare dell'impianto di recupero, autorizzato ai sensi dell'art. 208 o iscritto al registro dei recuperatori ai sensi dell'art. 216, del d. lgs. N. 152/2006, **deve assicurare** per tutto il materiale trattato, classificato "*materia prima seconda*" quanto segue:

- d) caratteristiche geotecniche idonee all'utilizzo a cui tali materiali sono destinati, in conformità delle prescrizioni tecniche specificate all'Allegato 3 (Caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203);
- e) il rilascio della certificazione di conformità alle specifiche caratteristiche tecniche fissate dal citato Allegato 3 della Circolare n. 5205/2005, secondo le norme UNI EN, emesso da laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, che prevedono le seguenti caratteristiche ambientali e di qualità dei prodotti:
 - aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: caratteristiche riportate in allegato C1;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C2;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C3;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: caratteristiche riportate in allegato C4;
 - aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.): caratteristiche riportate in allegato C5;

- aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008 “Aggregati per calcestruzzo” per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 MPa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 “Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 – Requisiti”;
- f) il rilascio della certificazione rilasciata da laboratorio che opera in regime di qualità, dell'avvenuta esecuzione del test di cessione di cui all'allegato al DM 5 febbraio 1998.

Il materiale derivante dalle attività di recupero di rifiuti da demolizione e costruzione derivanti da impianti di recupero, destinato ad essere utilizzato come MPS, deve essere accompagnato durante il trasporto, oltreché dalla certificazione sopra specificata, dal documento di trasporto (DDT), redatto in conformità al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214.

La perdita della qualifica di rifiuto è subordinata all'ottenimento dello standard di qualità di cui agli allegati della precitata circolare e all'assolvimento degli obblighi documentali connessi.

Si rammenta, inoltre, che soltanto l'assolvimento degli obblighi sopra riportati libera il produttore delle MPS da un eventuale uso scorretto da parte dell'acquirente.

Si precisa che il DDT deve riportare che si tratta di MPS (materie prime secondarie) sottoposto al test di cessione previsto dall'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998.

GESTIONE DELLA TERRA E ROCCIA DA SCAVO

Per quanto concerne i materiali da scavo si ricordano in sintesi, di seguito le disposizioni che regolano il loro utilizzo.

A) Materiali di scavo utilizzati come sottoprodotti:

Dimostrazione da parte dell'Impresa cedente il materiale dell'effettiva sussistenza delle condizioni di legge di cui agli articoli 184bis e 186 del d.lgs n. 152/2006.

Tale dimostrazione deve essere data attraverso:

- 1) nel caso di materiali da scavo provenienti da cantieri sottoposti a VIA o AIA classificato come sottoprodotto:
 - trasmissione al cantiere ricevente di copia del Piano di utilizzo che riporta l'indicazione puntuale del conferimento nel cantiere ricevente medesimo;
- 2) negli altri casi:
 - trasmissione al cantiere ricevente di copia del documento riportante il Bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione allegato al progetto dell'opera da cui si origina il materiale, ai fini dell'adeguamento del documento allegato al progetto dell'opera del cantiere ricevente ai fini di assicurare la corrispondenza fra l'operazione di cessione del materiale e quella di ricevimento nel cantiere destinatario;



- presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'ARPA, alla Stazione Forestale territorialmente competente, e al/ai Comune/i dei siti di produzione e di utilizzo, con la quale il produttore dei materiali attesta la possibilità di gestire i materiali come sottoprodotto.

Tutti i materiali conferiti nel cantiere ricevente devono essere accompagnati dal Documento di trasporto redatto secondo lo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 gennaio 2016.

B) Materiali da scavo provenienti da impianti di recupero (ex art. 208, d. lgs. N. 152/2006)

In tale caso, i materiali da scavo sono classificati come MPS e seguono le modalità gestionali descritti al punto B) del capitolo GESTIONE DEL MATERIALE RICICLATO con la precisazione che la certificazione è rappresentata dal certificato di analisi, effettuata da laboratorio che opera in regime di qualità, di cui all'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998.

C) Materiale da riporto

Qualora nell'ambito di lavori di scavo vengono rinvenuti materiali di riporto, la gestione deve avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il parere in data 14 maggio 2014, prot. N. 13338/TRI, che si allega alla presente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ines Mancuso

- documento firmato digitalmente -